



REPUBBLICA ITALIANA

205/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Enrico TORRI          | Presidente           |
| Fabio Gaetano GALEFFI | Consigliere relatore |
| Natale LONGO          | Consigliere          |
| Aurelio LAINO         | Consigliere          |
| Beatrice MENICONI     | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **59330** del ruolo generale, proposto da **INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale**, cf. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco De Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, pec [avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec [avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec [avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec [avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U,

pec [avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

contro

*omissis*, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, deceduta il *omissis*, e, per la stessa, gli eredi *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis* e *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, C.f. *omissis*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmela Grande, c.f. GRNCML74B48E878U, pec [carmelagrande@ordineavvocatiroma.org](mailto:carmelagrande@ordineavvocatiroma.org) e Andrea Musacchio, c.f. MSCNDR74L12D773N, pec [andreamusacchio@ordineavvocatoriroma.org](mailto:andreamusacchio@ordineavvocatoriroma.org) e con gli stessi elettivamente domiciliati presso i predetti indirizzi pec, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 642/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 26 luglio 2021 e notificata il 27 luglio 2021.

VISTI l'atto d' appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, il relatore cons.

Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps e l'avv.

Andrea Musacchio per la parte appellata.

### **Svolgimento del processo**

Con atto pervenuto in segreteria il 12 ottobre 2021, l'Inps ha impugnato la sentenza n 642/2021 della Sezione Lazio, che ha accolto il ricorso presentato da *omissis*, nella qualità di titolare di

trattamento indiretto della pensione del defunto coniuge *omissis*, tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico indiretto con attribuzione della Indennità Integrativa Speciale, unitamente alla tredicesima mensilità, nell'intera misura, integrale e separata, stante la cessazione anticipata dal servizio del dante causa.

L'Istituto previdenziale appellante ha svolto unico complesso motivo di impugnazione, concernente violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, degli artt. 1, comma 41, e 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 92 d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 10, comma 1, del d.l. n. 49 del 1986, convertito nella legge n. 120 del 1986, nonché dell'art. 10, comma 1, n. 17 del 1983, convertito nella legge n. 79 del 1983. Ha chiesto quindi la riforma dell'impugnata sentenza.

Chiamato all'udienza del 19 ottobre 2023, il giudizio è stato interrotto mediante ordinanza a verbale, per il decesso dell'appellata avvenuto in data 19 ottobre 2022.

L'Inps ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi *omissis* e *omissis* con memoria depositata il 12 gennaio 2024.

La parte appellata si è costituita con memoria del 21 maggio 2024, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 13 giugno 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

La vicenda in esame riguarda una pensionata, titolare di pensione indiretta - con riferimento alla posizione del defunto coniuge, già appartenente alla Guardia di finanza - liquidata con decorrenza dal 1° settembre 2017.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Nel merito, l'appello dell'Inps è fondato.

Il Collegio rileva che l'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che: "con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione

spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante”.

Alla luce del tenore letterale della disposizione normativa richiamata, l'indennità integrativa speciale è stata, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, inclusa tra le voci stipendiali, rientrando nella base pensionabile.

Ne consegue che, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito “conservare l'indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile” (SS.RR., sent. nn. 1/2009 e 2/2006).

L'indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione (Sez. III App., sent. n. 179/2019).

Il trattamento pensionistico è stato liquidato in favore dell'appellante in epoca successiva al 1° gennaio 2015 trovando, pertanto, applicazione la normativa dettata dalla richiamata legge n. 724 del 1994 che ha conglobato l'indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

Osserva, inoltre, il Collegio che le deroghe al principio del “conglobamento” dell’indennità integrativa speciale stabilite dall’art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e dall’art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997, sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica.

Al riguardo, questa Sezione (sentenze nn. 564/2022 e 408/2023) ha già chiarito che la disciplina recante deroghe al predetto principio del “conglobamento” riguarda esclusivamente: i dipendenti collocati in convalida per inidoneità al servizio anteriormente al 1° gennaio 1995 e cessati definitivamente in data successiva senza aver riacquisito l’idoneità (art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995); il personale che, raggiunto il limite d’età prima del 1° gennaio 1995, sia stato trattenuto in servizio, cessando in data successiva (art. 2, comma 20, legge n. 335/1995); il personale che abbia maturato al 1° gennaio 1995 un’anzianità di almeno 40 anni di servizio utile (art. 59, comma 36, della legge n. 449/1997).

La parte appellante non possiede un’anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni, non potendo, pertanto, fruire della deroga normativa in questione.

Né appare dirimente il richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 che costituisce una norma transitoria per il calcolo delle pensioni e che non disciplina la composizione della retribuzione pensionabile, ma individua il criterio temporale di valorizzazione della stessa stabilendo che, per le anzianità fino al 31.12.1992, va computata nella misura percepita al momento della cessazione, mentre con riguardo

alle anzianità maturate successivamente a tale data va computata in base alla media degli ultimi dieci o più anni di servizio.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello dell'Inps è fondato e va dunque accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie, in riforma dell'impugnata sentenza, l'appello iscritto al n. **59330** del ruolo di Segreteria, promosso dall'Inps nei confronti di *omissis*, deceduta il 19 ottobre 2022, e, per la stessa, degli eredi *omissis* e *omissis*, e liquida le spese di difesa, a favore dell'Inps ed a carico della parte appellata, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 10/09/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi